

Comune di TRATALIAS

Regolamento per la disciplina del

Tributo sui Rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 23/9/2014



AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000 N.445 ART.18)

La presente copia, composta di n. 21 fogli, è
conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Tratalias, LI 30/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gabriele fu



INDICE

<i>Art. -1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. -2</i>	<i>Istituzione del tributo</i>
<i>Art. -3</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. -4</i>	<i>Soggetti attivi e passivi</i>
<i>Art. -5</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. -6</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. -7</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. -8</i>	<i>Tariffa del tributo</i>
<i>Art. -9</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>
<i>Art. 12-</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 13-</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Classificazione utenze domestiche numero occupanti-immobili accessori</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Zone non servite</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani -Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 24-</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Importi minimi</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Accertamento con adesione</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Trattamento dati personali</i>

Art. 34 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 35 -	<i>Norme transitorie e finali</i>
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti nel Comune di Tratalias, in attuazione del comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

1. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché quelle contenute nell'art. 1 commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Ovviamente il Comune o l'eventuale Ente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARSU / TARES entro i limiti decadenziali o prescrizionali.
1. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 152/2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti urbani sono definiti dall'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 n. 152, mentre i rifiuti speciali sono definiti dal comma 3 del medesimo articolo.
4. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Nel Comune di Tratalias è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa rifiuti ai sensi dell'art. 1 comma 639 della legge 147/2013;
2. La tassa è destinata alla integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 4 SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

- a) **Soggetto attivo:** Il Comune di Tratalias è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale
- b) **Soggetti passivi:**
1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
 2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 25 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e le relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
 4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
 5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa.
 6. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete quali acqua, energia elettrica, gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti .

Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della comunicazione, ovvero sopravvenuta al verificarsi di tale condizione. È salva la facoltà di verifica da parte del gestore del servizio .In particolare:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati con esclusione di garages, ripostigli, locali di deposito, cantine e tettoie che rimangono assoggettati a tariffa. Si presume comunque l'occupazione/conduzione qualora anche uno solo dei servizi a rete sia attivo, salvo il caso in cui l'utente possa dimostrare la non occupazione/conduzione dei locali soggetti a tariffa, mediante la presentazione di fatture di conguaglio riguardanti la fornitura di energia elettrica, nella quali siano indicati consumi attestanti l'assenza di occupanti per almeno 6 mesi consecutivi.
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, (circostanza attestata da opportuna documentazione) limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- Locali compresi in fabbricati rurali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi. -I locali ed aree coperte adibiti esclusivamente ad uso legnaia. -Locali con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza dell'uomo.
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri. Sono considerate aree coperte oltre a quelle coperte da tetto o tettoia, anche i poggiali (o terrazze) interclusi fra i muri (su tre lati) e coperti da altri oggetti (sporgenze, poggiali del piano superiore) del fabbricato comunemente definiti logge.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente,fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, sono invece soggetti a tariffa i locali accessori quali spogliatoi, servizi e simili.
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto, di qualsiasi professione religiosa, esclusi in ogni caso i locali delle eventuali annesses abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche, ecc.
- unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree scoperte di impianti di distribuzione di carburante non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, su cui insiste l'impianto di lavaggio e visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e dal lavaggio,
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Come già indicato al precedente art. 6 lett. a) i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria in base alla differente incidenza di rifiuti speciali non assimilati presente nelle diverse tipologie di attività. Applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	%
autoriparatori, elettrauti	abbattim.
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, gommisti	20%
laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	15%
metalmecanici e fabbri	20%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,	15%
Macellerie e pescherie	20%
	15%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia
4. i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti identificati dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Non sono in particolare soggette a tariffa :
 - le superfici adibite all'allevamento degli animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci, potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 27 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO COMPOSIZIONE E COMMISURAZIONE

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tassa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici. All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti sulla scorta degli indici allegati al d.P.R. 27 aprile 1998, n. 158.
3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, produttive in genere, di servizi e le associazioni.
4. Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti.
5. I proventi derivanti dalla tariffa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e relativi ammortamenti e di esercizio, nonché i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche.
6. La tariffa è composta da una parte fissa , determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione..

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
8. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dall'art. 13 del presente regolamento.

Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, nelle categorie catastali A,B,e C, per le quali non e' possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e L'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. la superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 25, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq, per colonnina di erogazione

Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Come già indicato al precedente art. 8 le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati compresi i costi per le attività di recupero come individuato dal D.P.R. 158/99.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche .
4. **A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 147/20103 il costo relativo alla gestione dei rifiuti** delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 12 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani, redatto da soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. La tariffa è ripartita fra utenze domestiche e utenze non domestiche e, all'interno di esse fra parte fissa e parte variabile, in base ai criteri contenuti nel D.P. R. n. 158/1999, nel paiano finanziario e nel presente Regolamento.
4. La parte fissa della tariffa riferita alle a utenze domestiche è divisa tra le utenze in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_a , riferito al numero dei componenti il nucleo familiare.
5. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze domestiche è divisa fra le utenze in base al numero delle utenze stesse divise in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e al coefficiente K_b riferito anch'esso al numero dei componenti il nucleo.
6. La parte fissa della tariffa riferita alle utenze o non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_c , relativo alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte fissa del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
7. La parte variabile della tariffa riferita alle utenze non domestiche è divisa tra le utenze stesse in base ai metri quadrati imponibili di ciascuna utenza e al coefficiente K_d , riferita alla capacità potenziale di produrre costi riferiti alla parte variabile del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 13 PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa, il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi e dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo da determinare le voci di costo, divise in parte fissa e parte variabile, che devono essere recuperate attraverso la tariffa .
2. Il piano finanziario comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei modelli di qualità del servizio, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari.
3. Sulla base del paiano finanziario il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono analizzate le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa. Esso si intende rinnovato di anno in anno salvo che intervengano sostanziali modifiche dei costi. In questo caso il Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del nuovo piano finanziario provvederà a rideterminare anche le tariffe.

Art. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, in particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. 158/99 come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al cod. Istat al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA evidenziata nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, che potranno essere accertate dal Comune.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco di cui al D.P.R. 158/99 è attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia in base al cod. ATECO;
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Ai fini del presente articolo devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgano attività commerciale.
6. Devono altresì considerarsi associazioni anche i sindacati e le associazioni di categoria, esclusivamente per le superfici destinate alle attività istituzionali, distinguendosi queste ultime da quelle eventualmente destinate allo svolgimento di attività commerciali, soggette a corrispettivo, anche se pari alla semplice copertura totale o parziale delle spese sostenute. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile. In assenza della citata richiesta alla utenza sarà applicato quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
7. I circoli verranno computati alla categoria associazioni, come sopra definite, ad esclusione dei circoli che svolgano attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati, in relazione, per questi ultimi, alle superfici effettivamente dedicate a tali attività. La destinazione delle superfici dovrà essere definita in sede di richiesta da parte degli interessati, e la separazione con superfici utilizzate per le altre finalità associative dovrà essere strutturalmente individuabile.
8. I circoli con licenza di pubblico esercizio, per le superfici indicate nelle relative licenze, saranno computati nelle categorie corrispondenti a tali pubblici esercizi.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI E IMMOBILI ACCESSORI

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei

- con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.
2. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
 3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.. Per le unità immobiliari occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
 4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa con almeno 2 residenti possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di : *a)* anziano collocato in casa di riposo; *b)* soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero di due (2) componenti .
 6. In assenza di immobile principale le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.
 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o alla data di approvazione delle tariffe. Per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute nel corso dell' anno avranno efficacia dal giorno medesimo e compatibilmente con l' ultima rata di saldo/conguaglio, altrimenti a partire dall'anno seguente.
 8. Si considerano immobili accessori quei beni che sono asserviti in modo continuativo all'immobile principale nella misura massima di due unità per abitazione principale. In questo caso gli stessi verranno tassati alla stessa categoria di appartenenza dell'immobile principale.
 9. Le unità abitative adibite ad appartamenti vacanze nonché quelle adibite a B&B saranno considerate utenze domestiche con n. 6 componenti .

Art. 16 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1 Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23.

Art. 17 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari e quelli interessati da forme di raccolta domiciliare, nel caso la stessa venisse istituita.
2. Per la finalità di cui al precedente comma 1 la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 20%, in quota fissa e variabile, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo
2. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e/o ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune, entro congruo termine, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, o quando sia presente una situazione che ha generato un danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dall'autorità sanitaria, deve essere applicata una riduzione nella misura massima pari al 20 % in quota fissa e variabile

Art.19

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Comune di Tratalias, in virtù del potere regolamentare riservato ai Comuni, con Regolamento per la Disciplina dei Servizi di Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 20/5/1998 ha assimilato agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi, pertanto tali rifiuti sono soggetti all'obbligo di conferimento al servizio pubblico con applicazione del relativo tributo.

2. L'assimilazione e quindi l'agevolazione della riduzione di cui al presente articolo, in considerazione dell'aggravio che comporterebbe per il servizio pubblico, non trova applicazione nel caso di utenze con superficie complessiva assoggettabile al tributo superiore a 500 mq. in cui il rapporto fra la quantità globale prodotta (in kg) di rifiuti assimilati di cui al comma precedente e l'indicata superficie, superi del 30% il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
4. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 20 RIDUZIONI TARIFFARIE E LIMITE ALLE STESSE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 679, della legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Nel caso in cui spettino più riduzioni, previste dal presente regolamento, le stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole.

4. **UTENZE NON DOMESTICHE:**

- alle utenze non domestiche si applica sulla quota fissa e variabile della tariffa l'agevolazione delle percentuali sotto indicate:

Cod. attività	Tipologia di attività	Perc. Abbattimento
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	50%
17	Bar, caffè, pasticceria	50%

al fine della garanzia dell'equilibrio economico complessivo, viene stabilito che "La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni ed esenzioni dovrà essere integralmente garantita attraverso modalità specificatamente indicate nel Piano Economico Finanziario";

Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. la tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni o loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile), riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 75 % . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 25.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. In occasione della contestazione per violazione alla tassa per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.
10. Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa.. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia..

Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando copia scannerizzata della dichiarazione debitamente firmata e del documento d'identità se non firmata digitalmente. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ufficio protocollo del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione all'indirizzo e-mail dell'Ente nel caso di invio per posta elettronica. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta l'obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- .a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- .b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- .c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- .d. Numero degli occupanti i locali;
- .e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- .f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **60** giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione. In caso di comunicazione tardiva, si prende a riferimento la data della sua presentazione.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 24 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato al Comune mediante modello F24 , ovvero con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali .
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata..
3. Il pagamento degli importi dovuti di norma è consentito in almeno due rate con scadenza semestrale 31 maggio e 30 novembre o in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno, salvo diversa scadenze deliberate dal Consiglio Comunale per ogni anno d' imposta.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il Comune o il concessionario provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 25 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO O ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento o accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso interessi nella misura di cui all'art. 35 punto 6 del presente Regolamento. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - a) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - b) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso, previa apposita verifica, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di non accoglimento dell'istanza di rimborso risponde entro 90 gg. dalla data della richiesta
3. A norma dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 e della L. 212/2000, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare, vengono calcolati, ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria qualora l'importo annuale

- dovuto, comprensivo anche del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore a quello stabilito dall' art. 25 della L. 289/2002 (€ 12) fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede, all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo d'imposta, interessi e sanzioni non superi € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo

Art. 29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: -degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; -del proprio personale dipendente; -di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi : -delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; -dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; -dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; -di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte, venga riscontrata la tardività ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, a norma dei commi 161 e

- 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato

Art. 30 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997 esclusivamente per problematiche relative all'applicazione dell'art. 7 del presente Regolamento, previa richiesta del contribuente.

Art. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 75% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1, comma 693, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento, vengono calcolati, ai sensi dell'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, interessi nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di non adempimento degli obblighi previsti negli avvisi di pagamento di cui al precedente articolo 26, sarà avviata la procedura per la riscossione coattiva con le modalità normative vigenti. In ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

Art. 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 34 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge 147/2013, E D.PR. 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei

- rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.

Art. 35 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per o svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

ALLEGATO 1

1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE

1	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 1
02	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 2
03	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 3
04	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 4
05	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO N. 5
06	ABITAZIONE COMPONENTI NUCLEO > 5

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Attività

01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli - idem utenze giornaliere
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie - idem utenze giornaliere
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - idem utenze giornaliere
21	Discoteche, night-club

AUTENTICAZIONE DI COPIA

(D.P.R. 28.12.2000 N.445 ART.18)

La presente copia, composta di n. 21 fogli, è
conforme all'originale esistente presso questo ufficio.
Tratalias, Li 30/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attilio Hcd

